

COMUNICAZIONE STRAORDINARIA GIUGNO 2020

COVID-19 **BONUS PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE** **MESE DI APRILE**

E' stato pubblicato il 5 giugno 2020 il Decreto Ministeriale che ha definito le modalità di attribuzione dell'[indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020](#) a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse (DL 29 maggio 2020).

BENEFICIARI DELL'INDENNITA' DEL MESE DI MARZO

Ai [beneficiari dell'indennità di marzo](#), a condizione che non siano diventati nel frattempo **pensionati**, il bonus verrà erogato **automaticamente**, [senza la necessità di presentare una nuova domanda](#).

Gli associati che hanno l'esigenza di [modificare le coordinate di accredito](#) trasmesse in precedenza, devono inviare una PEC a **protocollo@inarcassa.pec.org**, con l'indicazione del nuovo IBAN, con oggetto "richiesta indennità mese di aprile" e chiamare il call center per segnalarlo.

NUOVI BENEFICIARI

1

I professionisti iscritti che [non hanno percepito l'indennità a marzo](#), potranno inoltrare la [domanda](#), per il mese di aprile, tramite [Inarcassa On line, dall'8 giugno all' 8 luglio 2020](#), seguendo le istruzioni riportate di seguito nel paragrafo ["COME FARE DOMANDA"](#).

Possono accedere all'indennità del mese di aprile tutti i professionisti che siano **iscritti a Inarcassa** con decorrenza anteriore o uguale alla data del **23 febbraio 2020**, oppure che siano stati **cancellati** tra il **23 febbraio** ed il **30 aprile 2020**.

Hanno diritto all'indennità anche coloro che hanno presentato domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la **decorrenza** di iscrizione è anteriore o uguale al **23 febbraio 2020**.

Possono presentare la domanda anche i **titolari di pensione ai superstiti** (di reversibilità o indiretta). Sono invece esclusi i titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità).

Il [modulo per la domanda](#) sarà accessibile su Inarcassa On Line [dalle ore 14 dell'8 giugno](#), dal menu "domande e certificati" alla voce **Domande** (riquadro "Aiuti economici") e si chiama 'Indennità una tantum liberi professionisti – art.44 DL 18/2020'. La **compilazione è semplice e guidata, prevede l'autocertificazione dei requisiti previdenziali e reddituali e la comunicazione dell'IBAN**. Occorre allegare copia del [documento d'identità](#) in corso di validità e del [codice fiscale](#) (file in formato pdf/jpeg/png di grandezza inferiore a 2 MB).

COMUNICAZIONE STRAORDINARIA GIUGNO 2020

REQUISITI

Per l'indennità relativa al mese di aprile, il professionista deve dichiarare il **“reddito professionale”**. E' stato **eliminato l'obbligo** di dichiarare il “reddito complessivo” previsto per il bonus del mese di marzo.

Possono beneficiare dell'indennità di 600 euro:

a) Professionisti iscritti in data anteriore al 1° gennaio 2019 che:

- nell'anno di imposta **2018** abbiano conseguito un **reddito professionale non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;**
- nell'anno di imposta **2018** abbiano conseguito un **reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro** e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per **cessazione dell'attività** si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso **tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020**.

Per **riduzione o sospensione dell'attività lavorativa** si intende una **comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019**. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

2

b) Professionisti iscritti nel corso dell'anno 2019 ed entro il 23 febbraio 2020 che dichiarino di aver conseguito un reddito professionale non superiore a 50.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

REGIME FISCALE E INCUMULABILITA'

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non è cumulabile con analoga indennità erogata da altri enti previdenziali e con quanto previsto dal Decreto Ministeriale (articolo 1, comma 5).nE' invece cumulabile con le **misure emanate da Inarcassa**.

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA'

Inarcassa procede alla verifica dei requisiti e provvede ad erogare l'indennità, rispettando strettamente il criterio cronologico di arrivo.

Ing. Danilo Antonio Notarstefano
Delegato al CND di INARCASSA
per gli Ingegneri della provincia di Caltanissetta

COMUNICAZIONE STRAORDINARIA GIUGNO 2020

BONUS MESE DI MAGGIO

L'erogazione dei bonus per il mese di maggio sarà disciplinata da un nuovo e diverso Decreto attuativo Interministeriale.

Per approfondimenti si rimanda all'indirizzo <https://www.inarcassa.it/site/home.html>.

Ing. Danilo Antonio Notarstefano
(e-mail delegatoingegnericl@gmail.com - cell. 3287157001)